

AmAt
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 19

N. 1852

Limiting Data Range

8. NSG 506 HTH/Boritz

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.852	06/11/2019			917,30

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentodiciassette e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT.17197/19

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.17197/19

IMPORTO LORDO	917,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	917,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	917,30	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

ISTO. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2019/001/SC/000000749/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO (TUY)

II DIRETTORE

PROVINCIALE DEL GIACCO ADOLFO

avverte

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI *Taranto*

C.F. 00146330733

DOMICILIATO IN
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000749/2019

DEL 25/03/19 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TARANTO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI (TESTO UNICO SULL' IMPOSTA DI REGISTRO APPROVATO CON D.P.R. 131/86, DI SEGUITO INDICATO COME T.U.I.R.)

L' IMPOSTA E' STATA LIQUIDATA:

- IN MISURA FISSA PER LE DISPOSIZIONI DELL' ATTO RELATIVE A CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTE AD IVA (ART. 40 T.U.I.R.);
- CON ALIQUOTA DEL 3 % PER LE DISPOSIZIONI NON RIENTRANTI NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' IVA (ART.8, LETTERA B, PRIMA PARTE TARIFFA ALLEGATA AL T.U.I.R.).

E' STATA INOLTRE LIQUIDATA IMPOSTA SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN ATTI SCRITTI O CONTRATTI VERBALI NON REGISTRATI, POSTI IN ESSERE FRA LE STESSE PARTI DELL' ATTO ED IN ESSO ENUNCIATE (ARTICOLO 22 T.U.I.R.)

N.O. 1885/2019

DATI RELATIVI ALLE PARTI IN CAUSA : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA / BELLIZZI SRL

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	896,00
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA	9400	21,30
TOTALE DOVUTO		917,30 EURO

Amat S.p.A.	
	Prot. Entrata Nr. 0017197/2019 del 18/10/2019 ore: 12:32:30
	

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
ANTONIO RIZZELLO BORTONE

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DEL GIACCO ADOLFO

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2019/001/SC/000000749/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO (TUY)

II DIRETTORE

PROVINCIALE DEL GIACCO ADOLFO

avverte

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO

C.F. 00146330733

DOMICILIATO IN
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000749/2019

DEL 25/03/19 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TARANTO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI (TESTO UNICO SULL' IMPOSTA DI
REGISTRO APPROVATO CON D.P.R. 131/86, DI SEGUITO INDICATO COME T.U.I.R.)
L' IMPOSTA E' STATA LIQUIDATA:

- IN MISURA FISSA PER LE DISPOSIZIONI DELL' ATTO RELATIVE A CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTE AD IVA (ART. 40 T.U.I.R.);
- CON ALIQUOTA DEL 3 % PER LE DISPOSIZIONI NON RIENTRANTI NELL' AMBITO DI
APPLICAZIONE DELL' IVA (ART.8, LETTERA B, PRIMA PARTE TARIFFA ALLEGATA AL
T.U.I.R.).

E' STATA INOLTRE LIQUIDATA IMPOSTA SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN ATTI SCRITTI
O CONTRATTI VERBALI NON REGISTRATI, POSTI IN ESSERE FRA LE STESSE PARTI DELL'
ATTO ED IN ESSO ENUNCIATE (ARTICOLO 22 T.U.I.R.)
N.O. 1885/2019

DATI RELATIVI ALLE PARTI IN CAUSA : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA / BELLIZZI SRL

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	896,00
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA	9400	21,30
TOTALE DOVUTO		917,30 EURO

06/11/2019 Proceduto su delega
P. W. 16409
06/11/19

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
ANTONIO RIZZELLO BORTONE

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DEL GIACCO ADOLFO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **ANTONIO RIZZELLO BORTONE**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Taranto@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.Lgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del D.Lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaia a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

PRESTARE ATTENZIONE CHE I FUNZIONARI INTERMEDIARI PROVVEDANO ALLA GIUSTA TRASCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL'ATTO AL FINE DI UNA CORRETTA REGISTRAZIONE. LE INFORMAZIONI SARANNO EROGATE ESCLUSIVAMENTE NELLE GIORNATE DI MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30 E DALLE ORE 14:45 ALLE ORE 16:45
FUNZIONARI REFERENTI: QUARTO O. - SCHINAIA A. - CORONA A. - DE FLORIO M.



DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

Dati anagrafici

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.

Dati riservati all'ufficio

0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 0 6 2 4 7 2 6 4

91730

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2019

importo a debito

91730

codice atto

01036062477

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE CON LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Pagamento effettuato con assegno n°

☐ bancario/postale

tratto/emesso su

ABI

CAB

☐ circolare/vaglio postale

CODICE BARRE

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

giorno

me

anno



DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

Dati anagrafici

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.

Dati riservati all'ufficio

0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 0 6 2 4 7 2 6 4

91730

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2019

importo a debito

91730

codice atto

01036062477

FIRMA

Autorizzo addebito su

c/c bancario/postale n°

ABI CAB

Firma

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE CON LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Pagamento effettuato con assegno n°

☐ bancario/postale

tratto/emesso su

ABI

CAB

☐ circolare/vaglio postale

CODICE BARRE

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

giorno

me

anno



IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE RISERVATA ALL'UFFICIO

<000000103606247264>

00000917+30>

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Oggetto: Fwd: AMAT / BELLIZZI - imposta di registro

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 04/11/2019, 10:28

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT / BELLIZZI - imposta di registro

Data: Mon, 4 Nov 2019 09:19:33 +0100

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Buogiorno Tiziana.

Bellizzi ha ricevuto l'allegato avviso, puoi verificare se l'Amat ha già pagato?

Purtroppo compete a noi..

Cari saluti

Marco

— Allegati: —

AVVISO DI LIQUIDAZIONE A.E..PDF

2,0 MB

Direzione Provinciale Taranto

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di: **TARANTO 5**

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento AG

787312160533

Il Messo Speciale
della Direzione Provinciale di Taranto

Michele Fedele



Ufficio **UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO**
14176

N. cronologico del notificatore

FIRMA **FEDELE**

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

RIZZELLO/640

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'
A AREA DI TARANTO

VIA C BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2019/001/SC/000000749/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO (TUY)

II DIRETTORE

PROVINCIALE DEL GIACCO ADOLFO

avverte

BELLIZZI S.R.L.

C.F. 04612880726

DOMICILIATO IN
VIA COLUMBO 29 70132 BARI (BA)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000749/2019

DEL 25/03/19 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TARANTO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI (TESTO UNICO SULL' IMPOSTA DI
REGISTRO APPROVATO CON D.P.R. 131/86, DI SEGUITO INDICATO COME T.U.I.R.)

L' IMPOSTA E' STATA LIQUIDATA:

- IN MISURA FISSA PER LE DISPOSIZIONI DELL' ATTO RELATIVE A CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTE AD IVA (ART. 40 T.U.I.R.);

- CON ALIQUOTA DEL 3 % PER LE DISPOSIZIONI NON RIENTRANTI NELL' AMBITO DI
APPLICAZIONE DELL' IVA (ART.8, LETTERA B, PRIMA PARTE TARIFFA ALLEGATA AL
T.U.I.R.).

E' STATA INOLTRE LIQUIDATA IMPOSTA SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN ATTI SCRITTI
O CONTRATTI VERBALI NON REGISTRATI, POSTI IN ESSERE FRA LE STESSE PARTI DELL'
ATTO ED IN ESSO ENUNCIATE (ARTICOLO 22 T.U.I.R.)

N.O. 1885/2019

DATI RELATIVI ALLE PARTI IN CAUSA : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA / BELLIZZI SRL

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	896,00
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA	9400	21,30
TOTALE DOVUTO		917,30 EURO

04-11-2019 DECONTORE Ac Presentato
Ponella

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
MASSIMO PORTOGHESE

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DEL GIACCO ADOLFO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **ANTONIO RIZZELLO BORTONE**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Taranto@pca.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2019/001/SC/000000749/0/002

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

PRESTARE ATTENZIONE CHE I FUNZIONARI INTERMEDIARI PROVVEDANO ALLA GIUSTA TRASCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL'ATTO AL FINE DI UNA CORRETTA REGISTRAZIONE. LE INFORMAZIONI SARANNO EROGATE ESCLUSIVAMENTE NELLE GIORNATE DI MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30 E DALLE ORE 14:45 ALLE ORE 16:45
FUNZIONARI REFERENTI: QUARTO O. - SCHINAIA A. - CORONA A. - DE FLORIO M.

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

Mod. F24 predeterminato

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

0 4 6 1 2 8 8 0 7 2 6 | | | |

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Dati anagrafici

BELLIZZI S.R.L.

Dati riservati
all'ufficio

0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 0 8 1 4 7 2 9 2

91730

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2019

importo a debito

91730

codice atto

01036081477

Barra in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Pagamento effettuato con assegno n°

☐ bancario/postale

tratto/emesso su ABI

CAB

☐ circolare/vaglia postale

CODICE BARRE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

giorno mese anno



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

Mod. F24 predeterminato

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

0 4 6 1 2 8 8 0 7 2 6 | | | |

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Dati anagrafici

BELLIZZI S.R.L.

Dati riservati
all'ufficio

0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 0 8 1 4 7 2 9 2

91730

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2019

importo a debito

91730

codice atto

01036081477

FIRMA

Autorizzo addebito su
c/c bancario/postale n°

ABI

CAB

Firma

Barra in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Pagamento effettuato con assegno n°

☐ bancario/postale

tratto/emesso su ABI

CAB

☐ circolare/vaglia postale

CODICE BARRE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

giorno mese anno



IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE RISERVATA ALL'UFFICIO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Direzione Provinciale Taranto

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di: TARANTO 5

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento AG

787312160544

**Il Messo Speciale
della Direzione Provinciale di Taranto**

Michele Fedele

Iter Distinta

Tipo distinta Delega F24
Nome supporto 54445105
Numero disposizioni 1
Banca assuntrice 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Cab Assuntrice 15801
Conto addebito I 01030 15801 000001484939
Data creazione 06/11/2019
Importo 917,30 EUR
Stato Da spedire

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
06/11/2019 16:36:41	Da spedire	Economo		Creata nuova distinta

 torna Esc	 stampa F4				
---	---	--	--	--	--